

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo denominata "Centro Italia". La stessa è Organismo di diritto pubblico, svolge una funzione strumentale dell'Ente camerale, opera secondo le norme del Codice civile ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti e ai sensi della normativa vigente.

ART. 2 SEDE

La sede legale dell'Azienda è in Via Paolo Borsellino, 16 a Rieti presso la sede reatina della Camera di Commercio I.A.A. di Rieti-Viterbo e sede secondaria a Viterbo in Piazza Verdi "Zona Cunicchio".

ART. 3 OGGETTO

L'Azienda Speciale, organismo strumentale della Camera di commercio di Rieti-Viterbo persegue l'interesse generale del sistema delle imprese, curandone le funzioni di supporto e promozione, da perseguire in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio nell'ambito delle azioni rivolte allo sviluppo dell'economia del territorio.

L'Azienda, a tale fine persegue il raccordo, la collaborazione e l'integrazione con gli altri soggetti di sviluppo presenti sia nell'ambito delle province di Rieti e Viterbo che nei livelli territoriali nazionali e internazionali.

Per conseguire tali scopi l'Azienda:

1. attua un collegamento permanente con le realtà imprenditoriali e istituzionali al fine di realizzare la propria funzione di servizio ed assistenza al sistema delle piccole e medie imprese e loro rappresentanze;
2. promuove e supporta processi di sviluppo, miglioramento della capacità competitiva e l'attrattività delle province di Rieti e Viterbo attraverso azioni di informazione, comunicazione, animazione e altre azioni di marketing, anche finalizzate all'incremento del turismo;
3. realizza studi e ricerche in discipline economiche, sociali, tecniche e scientifiche, seminari e congressi, anche in collaborazione e/o partecipazione con Università, Istituzioni di studio, ricerca e documentazione italiane e straniere;
4. fornisce servizi di sostegno alla creazione di nuove imprese, alla diversificazione e riconversione produttiva, all'innovazione di attività già esistenti anche attraverso l'offerta di assistenza e consulenza continuativa per la valutazione dell'idea e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali. Promuove e supporta processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in materia di green economy;
5. intraprende iniziative di qualificazione delle produzioni e dei servizi delle imprese locali;
6. istituisce, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici, appositi corsi di formazione, o attività di formazione superiore, continua, di orientamento e di politiche attive del lavoro, di qualificazione, aggiornamento e specializzazione imprenditoriale e professionale, anche dirette alla creazione di imprese;
7. Gestisce le attività demandate dalla Camera di commercio nell'alveo delle attività istituzionali e commerciali dell'Ente camerale stesso.

L'Azienda, inoltre, può proporsi come organismo attuatore o partecipare a progetti di partenariato proposti da altri soggetti pubblici o privati a valere sui programmi dell'Unione Europea o di Autorità nazionali, regionali, locali.

In relazione alle finalità predette l'Azienda può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, permuta, appalti, progettazione e costruzione di fabbricati, ecc.) secondo le norme del diritto privato, così come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

ART. 4 ORGANI

Sono Organi dell'Azienda:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori.

ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, o suo delegato, e da altri 4 membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo fra i componenti del Consiglio Camerale.
2. All'interno del Consiglio di Amministrazione la Giunta della Camera di Commercio individua uno o due Vice Presidenti, scelti fra i membri del Consiglio stesso. Uno dei due assume la qualifica di Vicario e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data di nomina, e può essere prorogato per non più di centottanta giorni dalla scadenza del termine di durata. In ogni caso il Consiglio cessa alla fine del mandato o in caso di scioglimento o decadenza degli Organi collegiali camerale.
4. Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, o si ravvisino violazioni di legge o dello Statuto, o per giusta causa ai sensi del Codice Civile, il medesimo potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio. Con la stessa deliberazione la Giunta Camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consigliere che non partecipa per 3 volte consecutive ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo comunicato anticipatamente per iscritto al Presidente dell'Azienda, decade dalla carica.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Azienda Speciale vanno presentate al Presidente dell'Azienda stessa e sono irrevocabili.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte. I consiglieri nominati in sostituzione di quelli che per qualsiasi motivo cessassero dalla carica durante il quinquennio decadono alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.
8. Al fine di assicurare la continuità dell'attività dell'Azienda, il componente decaduto o scaduto rimane tuttavia in carica fino a che la Giunta non abbia provveduto alla sua sostituzione.
9. La carica di consigliere è gratuita. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni, un rimborso delle spese in base alle disposizioni vigenti.

ART. 6 POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alla gestione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio:

- a) predispone e delibera il preventivo economico e aggiornamenti successivi ed il bilancio d'esercizio, tali documenti devono essere deliberati e trasmessi in tempo utile alla Camera di Commercio per essere approvati dal Consiglio camerale;
- b) decide circa le linee programmatiche da attuare in coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio Rieti-Viterbo;
- c) decide delle iniziative che debbono e possono essere svolte nell'ambito delle attività statutarie;
- d) nomina il Direttore dell'Azienda Speciale su proposta della Giunta camerale;
- e) delibera:
 - sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti;
 - sull'organico e sulle assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto della normativa vigente

- sulle locazioni e sugli impegni e contratti di spesa poliennali;
 - f) propone le modifiche statutarie;
 - g) autorizza la costituzione in giudizio dell'Azienda;
 - h) ratifica gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente;
 - i) conferisce eventuali deleghe agli Amministratori definendone le materia ed eventualmente l'area territoriale;
 - l) può anche costituire Comitati Tecnici e Gruppi di studio, definendone i compiti.
- L'appartenenza a Comitati Tecnici e Gruppi di Studio è a titolo gratuito.

ART. 7 RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da far pervenire almeno cinque giorni prima della stessa con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi la posta elettronica ordinaria e certificata. In questi ultimi due casi ciò avverrà agli indirizzi comunicati in sede di accettazione della carica o comunicazioni successive. In caso di urgenza può essere convocato anche con solo due giorni di preavviso, con tale modalità può essere eccezionalmente integrato l'ordine del giorno.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno 3 componenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 8.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare il Segretario Generale ed il Presidente della Camera di Commercio.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Azienda, il quale può farsi coadiuvare da un dipendente dell'Azienda, o delegare ad altri la funzione.

ART. 8 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Azienda è il Presidente della Camera di Commercio Rieti-Viterbo o suo delegato; egli ha la firma e la rappresentanza dell'Azienda anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta di almeno tre Consiglieri, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento.

In caso di necessità ed urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Le funzioni di Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vice Presidente vicario, in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

ART. 9 IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'Amministrazione dell'Azienda è controllata da un Collegio di Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 580/93 e s.m.i., nelle more della comunicazione della nomina del membro effettivo da parte di una delle Amministrazioni titolari, subentra il supplente di genere non rappresentato nel collegio o il più anziano d'età, nel caso in cui entrambi i generi sono rappresentati, nominato dalle altre Amministrazioni rappresentate nel Collegio.

Il Collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione decorrenti dalla data di presa d'atto della Giunta camerale.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda ed in particolare:

- a) effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b) verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

- c) vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
 - d) esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti dalla vigente normativa.
- Ai Revisori spettano, oltre che i compensi definiti dalla Legge, i rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni del Collegio e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta della Camera di Commercio tra i dirigenti della Camera di Commercio o i dipendenti dell'Azienda.

Il Direttore:

- dà attuazione ai programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- è responsabile del personale dell'Azienda, del buon andamento di ogni iniziativa programmata;
- provvede alle disposizioni di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del DPR n.254/2005;
- conferisce incarichi e stipula contratti nell'ambito dei programmi di attività approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale può essere affiancato da un Vice Direttore, su proposta del Direttore Generale, nominato con le stesse modalità.

ART. 11 IL PERSONALE

L'Azienda Speciale si avvale di proprio personale, dotato di specifica professionalità, assunto a tempo determinato o indeterminato con il Contratto Collettivo Nazionale di diritto privato del settore del commercio nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale delle Camere di Commercio. L'azienda potrà avvalersi di personale di ruolo camerale anche a tempo parziale, rimborsando alla Camera tutte le spese conseguenti o viceversa.

ART. 12 ENTRATE

L'Azienda provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) contributo della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo di cui all'art. 65 del DPR n.254/2005 a sostegno del piano delle attività dell'Azienda autonomamente pianificato sulla base degli indirizzi programmatici dell'Ente camerale;
- b) corrispettivi riconosciuti dalla Camera di commercio per la realizzazione di attività e progetti affidati;
- c) contributi dagli Enti partecipanti e altri Enti o Organizzazioni Italiane ed Estere;
- d) proventi da privati per la vendita di beni e servizi;
- d) proventi dalla partecipazione a bandi e dalle prestazioni dei servizi offerti dall'Azienda;
- e) proventi straordinari per la eventuale alienazione di beni di proprietà;
- f) lasciti e donazioni.

ART. 13 BILANCI

L'Azienda Speciale opera con propria posizione fiscale.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'Azienda, previa relazione del collegio dei revisori dei conti, in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.

Per la redazione dei bilanci verranno osservate le disposizioni di cui alla vigente normativa.

ART. 14 SERVIZIO DI CASSA DOCUMENTI CONTABILI E GESTIONE CONTRATTUALE
Il Servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto Bancario che effettua il Servizio di cassa per la Camera di Commercio.

Per la gestione contrattuale, per la tenuta dei libri e dei registri contabili, nonché per le riscossioni ed i pagamenti, valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa.

ART. 15 CESSAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda ha durata indeterminata e illimitata. Può essere soppressa in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

In tal caso la Camera di Commercio subentrerà in tutti i rapporti dell'Azienda destinando eventuali attività residue a scopi affini a quelli dell'Azienda stessa.

ART. 16 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.